

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2001

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico

(2001/777/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La dimensione settentrionale è stata introdotta dal Consiglio di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, in occasione del quale la Commissione è stata invitata a predisporre un piano d'azione a tale riguardo. Il Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000 ha adottato il piano d'azione nelle politiche esterne e transfrontaliere dell'UE per il periodo 2000-2003. La dimensione settentrionale copre la regione geografica delimitata dall'Islanda, a Ovest, fino alla Russia nordoccidentale, e dai Mari di Norvegia, di Barents e di Kara, a Nord, fino alla costa meridionale del Mar Baltico.

(2) La dimensione settentrionale intende affrontare i particolari problemi attinenti allo sviluppo regionale nell'Europa settentrionale. Tali problemi sono dovuti tra l'altro a rigide condizioni climatiche, grandi distanze, disparità particolarmente marcate tra i livelli di vita, problemi ambientali inclusi quelli relativi ai rifiuti nucleari e alla gestione delle acque reflue, nonché insufficienti infrastrutture nel settore dei trasporti e nei punti di attraversamento delle frontiere. Il programma mira ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea ed i paesi e le regioni limitrofi dell'Europa settentrionale.

(3) La Comunità già sostiene progetti ambientali nella Russia nordoccidentale per il tramite di TACIS, il quale, tra l'altro, presta attenzione alla necessità di ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero. Ciò giustifica il potenziamento da parte della Comunità del sostegno finanziario tramite limitati prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il coinvolgimento della BEI intensificherà l'impatto delle azioni comunitarie, non solo aumentando i fondi disponibili, ma anche grazie al coinvolgimento professionale del personale della BEI.

(4) Su iniziativa della presidenza, il Consiglio Ecofin, del 12 marzo 2001, ha esaminato una serie di criteri per una limitata azione speciale della BEI destinata a progetti ambientali nella Russia nordoccidentale, soprattutto nelle aree di San Pietroburgo e di Kaliningrad. È stato sottolineato che: a) i progetti devono essere valutati dalla BEI ed il consiglio dei governatori deve autorizzare i prestiti caso per caso; non si tratta quindi di un mandato generale di prestiti a favore della Russia; b) i progetti devono perseguire una forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'Unione europea; c) la BEI deve cooperare e cofinanziare i progetti con altre istituzioni finanziarie internazionali al fine di garantire una ragionevole ripartizione del rischio e la fissazione di condizioni appropriate in termini di realizzazione dei progetti; d) il volume complessivo dei prestiti deve essere soggetto ad un massimale indicativo di 100 milioni di EUR; e) la Russia deve onorare i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli verso il Club di Parigi.

(5) Il Consiglio europeo riunito a Stoccolma il 23-24 marzo 2001 ha concluso che l'Unione dovrebbe aprire un prestito della BEI per progetti ambientali selezionati in Russia, in base a criteri specifici stabiliti dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 295.

⁽²⁾ Parere espresso il 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (6) È pertanto opportuno accordare una garanzia alla BEI affinché possa sottoscrivere operazioni di prestito nell'ambito di questa speciale azione di prestito destinata a selezionati progetti ambientali nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico, in particolare nelle aree di San Pietroburgo e di Kaliningrad. La BEI ha affermato la sua capacità e volontà di concedere prestiti a carico delle proprie risorse nella Russia nordoccidentale, in conformità con il suo statuto.
- (7) Questa azione speciale implicante una garanzia distinta della Comunità del 100 % ha natura eccezionale e non deve essere considerata un precedente ai fini di future azioni.
- (8) Il «Partenariato ambientale per la dimensione settentrionale» (NDEP) costituirà il quadro nel quale saranno determinate le priorità e vedrà la partecipazione della Commissione, di donatori bilaterali e multilaterali, di istituzioni finanziarie internazionali e dei paesi in transizione interessati.
- (9) I finanziamenti BEI concessi alla Russia ai sensi della presente decisione dovrebbero essere gestiti in conformità dei criteri e delle procedure solitamente applicati dalla BEI, comprese misure di controllo appropriate, nonché delle pertinenti norme e procedure concernenti la Corte dei conti e l'OLAF.
- (10) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata «BEI») una garanzia per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a sostegno di progetti d'investimento realizzati nell'ambito della presente azione speciale di prestito nelle regioni della Russia che si affacciano sul Mar Baltico nell'ambito della dimensione settentrionale. I progetti ammissibili devono perseguire una forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'Unione europea.

Articolo 2

Massimale e condizioni

1. Per l'apertura di credito è fissato un massimale globale di 100 milioni di EUR.
2. Ai fini della presente decisione specifica, la BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 % che copre l'importo totale dei prestiti concessi a titolo della presente decisione e tutte le somme connesse.
3. I progetti finanziati da prestiti che saranno assistiti dalla garanzia sono subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- a) ammissibilità ai sensi dell'articolo 1;
 - b) cooperazione e cofinanziamento della BEI con altre istituzioni finanziarie internazionali al fine di garantire una ragionevole ripartizione del rischio e la fissazione di condizioni appropriate in termini di realizzazione dei progetti.
4. Il consiglio dei governatori della BEI, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo dello statuto della Banca europea per gli investimenti, approva caso per caso ciascun prestito che sarà coperto da garanzia della Comunità.
5. Il consiglio di amministrazione della BEI propone progetti all'approvazione del consiglio dei governatori soltanto se la Russia onorerà i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli verso il Club di Parigi.

Articolo 3

Relazioni

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate a norma della presente decisione, fornendo nel contempo una valutazione dell'attuazione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali coinvolte nei progetti. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio includono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione apportano al raggiungimento degli obiettivi della Comunità nell'ambito della dimensione settentrionale.

Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette alla Commissione le necessarie informazioni.

Articolo 4

Durata

La garanzia riguarda i prestiti firmati nel triennio decorrente dalla data di adozione della presente decisione. Se allo scadere dei tre anni i prestiti firmati dalla BEI non avranno raggiunto il massimale globale di cui all'articolo 2, il periodo sarà prorogato automaticamente di sei mesi.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNERS